



COMUNE DI DAVOLI
Provincia di Catanzaro

CONTRATTO DI COMODATO DI USO GRATUITO

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, in Davoli, nella casa comunale,

TRA

L'avv. Giuseppina Ferrucci, nata ad Amorosi (BN) il 06.11.1967, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG. del Comune di Davoli – codice fiscale 00326880796 – ed è pertanto autorizzata ad agire in nome per conto e nell'interesse del suddetto Comune in virtù di decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015;

E

Il Sig. Antonio Pittelli in qualità di presidente dell'Associazione culturale C.I.D. – Creativi Indipendenti Davolesi,

PREMESSO

Che con deliberazione giunta n. 4 del 05.01.2015, si disponeva di concedere in comodato di uso all'Associazione culturale C.I.D. , il locale sito in via I^ Traversa Carlo Renda n. 7 del Comune di Davoli.

Che ai fini della determinazione del canone si tiene conto di quanto disposto dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 716/2012, nonché dal Regolamento comunale per la concessione di beni immobili alle Associazioni;

Si statuisce quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Davoli, per come sopra rappresentato, concede in comodato di uso all'Associazione culturale C.I.D., il locale di proprietà comunale sito in via I^ Traversa Carlo Renda n. 7;





COMUNE DI DAVOLI
Provincia di Catanzaro

Art. 2

La durata del contratto è fissata in anni quattro. Entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale, l'associazione assegnataria rivolge all'Ufficio patrimonio istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione occorrente all'istruttoria;

Art. 3

Il locale si concede per il solo uso di attività sociali e culturali. La Giunta comunale provvederà alla revoca dell'assegnazione qualora i locali concessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'Associazione;

Art. 4

Il comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse. E' fatto divieto all'Associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'Amministrazione comunale accerti tale evenienza l'Associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento del bene .

Art. 5

Restano a carico del comodatario tutte le spese per le eventuali migliorie del locale suddetto, le spese di manutenzione ordinaria .
Le spese per i servizi di energia elettrica, telefono, gas, sono a carico del comodatario, per tutto il periodo di durata del comodato.

Art. 6

Eventuali Interventi migliorativi che il comodatario intendesse apportare nei locali di che trattasi, devono essere preventivamente comunicati e autorizzati dal comodante.

Art. 7

Il canone da pagare viene determinato in Euro 100,00 annui, tenuto conto della stima operata dall'Ufficio tecnico comunale e che si allega sub A al presente atto, il





COMUNE DI DAVOLI
Provincia di Catanzaro

cui valore deve necessariamente essere contemperato con l'interesse alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata.
Annualmente si procederà all'adeguamento del predetto importo su base ISTAT.

Art. 8

Il comodante dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche, necessarie per l'utilizzo da parte del comodatario;

Art. 9

Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili;

Art. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle norme del codice civile, alle altre norme vigenti in materia e agli usi locali.

Le parti, come sopra costituite, accettano e sottoscrivono il presente contratto di comodato di uso gratuito in tutti i suoi punti.

Davoli, li

**Per il Comodante
Avv. Giuseppina Ferrucci**

**Per il comodatario
Antonio Pittelli**

